



ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
SEA SUB MODENA
PROTEZIONE CIVILE



SEDE: Piazza Liberazione 13 41122 Modena

Codice Fiscale: P.IVA: 94140190367

ESTRATTO DEL VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA dell'associazione "SEA SUB MODENA PROTEZIONE CIVILE APS"

Oggi, 20 dicembre 2022 alle ore 18.30, presso la sede sociale della Sea Sub Modena Asd in Piazza Liberazione, 13 Modena e in modalità videoconferenza, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci, con il seguente ordine del giorno:

1. Variazione dello statuto in base alle richieste della Regione Emilia Romagna per l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.
2. Varie ed eventuali

In seconda convocazione sono presenti i soci aventi diritto di voto: (vedi elenco allegato).

Punto 1. Il Presidente in carica Mezzadri Manuela, propone per le nomine alla carica di Presidente di Assemblea, Reggiani Luigi e per la carica di segretario di assemblea Scianti Andrea.

Si procede alla variazione dello statuto, non essendo conforme alla normativa vigente per iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Sono state inserite le necessarie variazioni per poter proseguire l'attività di volontariato senza scopo di lucro e continuare le attività ordinarie di protezione civile. Dopo l'iscrizione delle modifiche lo Statuto è stato riletto a tutta l'Assemblea dei soci e il documento è stato approvato all'unanimità.

Punto 2. Non essendovi più nulla da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19,30.

Il Presidente di Assemblea
Reggiani Luigi

Il Segretario/a di Assemblea
Scianti Andrea

Codice Fiscale: P.IVA: 94140190367

Scianti Andrea

Linea Tullio di Medici

Provinciale

IL FUNZIONARIO
R. D. 1050



STATUTO

dell'associazione

"SEA SUB MODENA PROTEZIONE CIVILE APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita in Modena l'Associazione di volontariato che si conforma alle leggi e norme in materia di volontariato, alle direttive della legge 11 agosto 1991 n° 266, legge quadro sul volontariato, ed alla legge regionale n°1/2005 norme in materia di protezione civile denominata "SEA SUB MODENA PROTEZIONE CIVILE APS" con sede in Modena Piazza Liberazione, 13
- 2) La durata dell'associazione è illimitata.

Art.2

Scopi e finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà dell'impegno gratuito si prefigge come scopo di:

- 1) Valorizzare l'associazionismo, la pratica dello sport contribuendo allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato di protezione civile per interventi in emergenza, in particolare nel campo del soccorso subacqueo.
- 2) Promuovere il rispetto delle regole di prevenzione, assicurazione e sicurezza del volontariato nelle attività ordinarie e di protezione civile, compiere interventi e soccorsi in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale ai sensi dell'art. 5 D Lgs 117/2017.
- 3) Promuovere l'attività del nuoto, subacquea e orientamento subacqueo come strumenti per il volontariato di protezione civile.
- 4) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.
- 5) Le attività di cui ai punti precedenti o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- 6) E' vietata la distribuzione degli utili tra gli associati, vista la mancanza di scopo di lucro dell'Associazione.

Art. 3

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi dagli aderenti,
- contributi privati,
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,

- donazioni e lasciti testamentari,
- rimborsi derivanti da convenzioni,
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° ottobre di un anno e il 30 settembre dell'anno successivo.

Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di gennaio.

Art. 4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Comitato direttivo.

La qualità di socio si perde:

- a) Per recesso;
- b) Per mancato versamento della quota associativa per 1 anno, trascorsi 2 mesi dall'eventuale sollecito;
- c) Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) Per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- e) Per l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, contestando facoltà reciproca. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) A versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
 - d) A prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- 2) Tutti i Soci hanno la parità dei diritti:
 - a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

- c) Gli associati minorenni devono poter votare nelle assemblee per il tramite degli esercenti le responsabilità genitoriale;
- d) Ad accedere alle cariche associative;
- e) A prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

Art.7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- Il Presidente.

Art.8

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. Ogni socio può rappresentare solo un altro socio.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - Approva il bilancio
 - Nomina i componenti del Comitato direttivo;
 - Delibera l'eventuale regolamento interno e le variazioni;
 - Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - Delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
 - Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presidenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da esporre nelle proprie sedi operative quindici giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
- 6) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 7) L'Assemblea in forma straordinaria, richiesta tra l'altro per modifica dello statuto dell'Associazione, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati presenti o rappresentati.
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione.
- 9) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, da almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale (sono escluse le deleghe) così pure la richiesta di Assemblea generale

straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto(sono escluse le deleghe).

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione di volontariato che prosegue finalità analoghe, fatta salva la destinazione imposta dalla legge e previo parere favorevole dell'ufficio RUNTS.

Art.9

Il Comitato direttivo

- 1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato.
- 3) Non è ammesso il meccanismo della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione decaduti.
- 4) E' possibile il subentro dei primi dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo amministrativo.
- 5) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
- 6) Al Comitato direttivo spetta:
 - a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) Predisporre il bilancio
 - c) Nominare il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario
 - d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci
- 7) Il Comitato direttivo è presieduto del Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 8) Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 9) I verbali di ogni seduta del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente nominato dal Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato del Comitato direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2

Art. 12

I revisori dei conti

I revisori dei conti vengono eletti tra i soci dell'assemblea; durano in carica non più di due anni sociali; hanno il compito di controllare la veridicità delle poste in bilancio e la relativa documentazione e più in generale, la corretta amministrazione contabile e finanziaria. Essi hanno compiti anche di giustizia interna e di vigilanza sul rispetto della democraticità della struttura.

Art. 13

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti del Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio RUNTS.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia

Art. 15

Esenzione

Il presente statuto e atto costitutivo è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della legge 266/91.